

Premessa

Il presente documento costituisce un aggiornamento di quello trasmesso al Parlamento nel corso del 2001

L'aggiornamento è relativo alle attività svolte nel corso del 2001, anche se sono presentati i più recenti eventi che possono avere rilievo sulla realizzazione delle iniziative intraprese.

Anche nel corso del 2001 l'ENEA, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ha contribuito al processo di attuazione della legge 10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore.

La pianificazione energetica regionale secondo più avanzati criteri interpretativi di uso delle risorse naturali è stata, in molti casi, avviata o ne sono stati definiti i principi ispiratori, anche se in qualche caso, a fine 2001, non è stato neanche avviato lo studio per la definizione del documento di programmazione.

La pianificazione energetica comunale, invece, si sta diffondendo anche nelle città di medie dimensioni oltre a vedere interessate metropoli quali Roma e Torino e capoluoghi come Firenze, Bologna e Palermo.

La disciplina della gestione degli impianti termici dettata dal D.P.R. 551/1999 recante modifiche al D.P.R. 412/93 è stata adeguata allo sviluppo delle più avanzate tecnologie, definendo procedure più lineari e, quindi, certe per i controlli degli impianti stessi.

Per quanto concerne il sostegno finanziario agli interventi previsti agli artt. 11, 12 e 14, nonché della legge 308/82, è da notare che sono rilevanti le revoche di concessioni di contributi, soprattutto a seguito della mancata realizzazione dell'intervento o per l'opzione operata dal richiedente di una diversa forma di sostegno finanziario pubblico.

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, superata la fase di stallo legata alla interpretazione della legge 266/97, che rendeva disponibili stanziamenti per 1.000 miliardi di lire, sta proseguendo con la definizione dei singoli interventi.

Le incentivazioni

La legge n.10 del 9 gennaio 1991, in attuazione del piano energetico nazionale, ha previsto incentivi finanziari in conto capitale per la realizzazione d'iniziative riguardanti:

a) il risparmio energetico (impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, modifiche di processo dei cicli di produzione industriale) (art. 11)

b) l'attuazione di progetti dimostrativi (art. 12)

c) lo sviluppo di fonti rinnovabili (realizzazione di impianti idroelettrici) (art. 14).

Nel periodo 1992 -1993, sulla base dei decreti attuativi del 17/7/91 e 7/5/92, il Ministero dell' Industria del Commercio e dell'Artigianato ha provveduto ad attribuire complessivamente 636 miliardi di lire per la realizzazione di 366 iniziative, per un investimento di circa 2.000 miliardi di lire ed un beneficio atteso in termini di risparmio energetico pari a circa 1,83 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) l'anno:

In maniera più dettagliata le risorse pari a 636 miliardi impegnate in forma poliennale sono state così suddivise:

tipologia	progetti	contributo (30%)	risparmio energia
	n.	(miliardi)	(TEP/anno)
Art.11—impianti di potenza>10MW	203	392	1,3
Art.12—impianti dimostrativi e prototipi	53	160	0,4
Art.14—impianti idroelettrici	110	80	0,13
Totale	366	636	1,83

La legge 10/91 ha previsto, inoltre, agli artt. 8,10 e 13 il trasferimento alle Regioni, con delibera del CIPE, di fondi stanziati annualmente per interventi minori nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. I fondi totali stanziati e trasferiti alle regioni nel periodo 91-99 sono stati 237,5 miliardi.

Per l'anno 2001 non sono state stanziare somme per gli interventi suddetti.

Si ricorda inoltre che a partire dal 1996, la legge finanziaria del 1995 ha previsto, per le sole Regioni a statuto ordinario, la soppressione dei trasferimenti finanziari per gli interventi relativi agli articoli 8,9 e 13.

Interventi nel settore dell'energia — anno 2001

a) Legge 10/91 — Piano energetico nazionale

Nel corso del 2001 l'attività svolta è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati ai sensi della legge 10/91

art. 11 — Risparmio energetico

Al 31.12.2001 sono stati erogati contributi, concessi ai sensi dell'art.11 della legge 10/91, per un importo di 6,6 miliardi di lire per la realizzazione di n.5 impianti e revocati a n. 5 società, totalmente o parzialmente, contributi per 5,33 miliardi di lire concessi per iniziative, che non sono state realizzate o che non sono state concluse positivamente o per le quali il richiedente ha rinunciato al contributo concesso in favore di altre forme di sostegno finanziario pubblico (CIP 6/92).

art.12 —Progetti dimostrativi

Al 31.12.2001 sono stati erogati contributi concessi ai sensi dell'art.12 della legge 10/91 per un importo di 1.8 miliardi di lire per la realizzazione di n.3 impianti e revocati a n. 19 società contributi per 17,83 miliardi di lire concessi per iniziative, che non sono state realizzate o che non sono state concluse positivamente.

Art.14 —Impianti idroelettrici

Al 31.12.2001 sono stati erogati contributi concessi ai sensi dell'art.14 della legge 10/91 per un importo di 2,3 miliardi per la realizzazione di n.4 impianti e revocati a n. 17 società contributi per 11,67 miliardi di lire concessi per iniziative che non sono state realizzate principalmente per motivi burocratici (mancato rilascio concessione idroelettrica).

Attività svolta con le Regioni in applicazione dell'art.12 della legge 537/93, di trasferimento delle competenze relative all'art.11 della legge 10/91 e conferimento di funzioni ai sensi del D.L.31 marzo 1998, n.112

E' continuata l'attività di supporto alle Regioni per istruttorie relative a progetti relativi all'art.11 della legge 10/91 già oggetto di valutazione da parte del MICA ai sensi del D.M. del 7 maggio 1992 e trasferiti alle regioni stesse, ai sensi dell'art.12 della Legge 537/93. La collaborazione, disciplinata dai criteri direttivi emanati dalla conferenza Stato - Regioni in data 1-12-1994 si è articolata in numerosi contatti con le Regioni per chiarimenti in merito alla normativa trasferita, in chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa dagli Uffici ministeriali e nel supporto agli Uffici regionali durante la fase di controllo della documentazione giustificativa degli investimenti presentata dalle società.

E' inoltre da segnalare per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59. In particolare, il capo V di tale decreto prevede all'articolo 30, comma 2, l'attribuzione alle Regioni dei compiti previsti dagli articoli 12, 14 della legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi.

L'Amministrazione attualmente si occupa della gestione stralcio delle opere incentivate ai sensi delle leggi 308/82 e 10/91, impianti dichiarati di interesse pubblico e di pubblica utilità, in fase di completamento, verificando, anche in collaborazione

dell'Ufficio centrale di Bilancio, tutte quelle iniziative non terminate e provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti (restituzione contributi, revoche etc.).

Vengono, inoltre, fornite su richiesta oltre che di Autorità pubbliche e Magistratura contabile, anche di soggetti privati e società interessate, documenti e informazioni sugli atti e sulle attività svolte dall'Amministrazione nel settore delle incentivazioni pubbliche nel settore energetico, attuate tramite le due leggi 308/82 e 10/91, nel periodo 1984 – 2001.

Verifiche

Nel corso dell'anno ai fini del controllo della completa realizzazione delle iniziative e del raggiungimento delle finalità previste dalle leggi 308/82 e 10/91 sono state costituite n.5 Commissioni Ministeriali di Verifica con la partecipazione di tecnici ENEA. In particolare sono stati verificati "L'impianto di utilizzo dei rifiuti con recupero energetico di Bergamo" e lo "stabilimento ex Cartiera di Cassino per la produzione di carta con annesso impianto di cogenerazione".

Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

- art.4 com.1: Criteri generali tecnico costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata;
- art.4 com.2: Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di contributi per le opere pubbliche;
- art.4 com.3: DPR Norme per la costruzione e la ristrutturazione di impianti di interesse agricolo, zootecnico, forestale
- Art.30: Certificazione energetica degli edifici

Relativamente ai due provvedimenti, nel corso del 2000 sono stati definiti dal Ministero dei LL.PP. i testi dei due nuovi decreti. A tal proposito l'ENEA ha condotto una consultazione dei rappresentanti dell'industria delle costruzioni finalizzata alla definizione dei nuovi limiti di isolamento termico previsti nei suddetti decreti. I decreti, attualmente in fase di emanazione, prevedono tra l'altro, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città, provvedimenti che definiscono un ruolo di controllo da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

Per quanto attiene alla certificazione energetica degli edifici sono state avviate nuove analisi e riflessioni sul ruolo che tale azione può giocare tra quelle che dovranno essere intraprese per mantenere fede agli impegni assunti dal nostro Paese dopo la Conferenza Climatica di Kyoto. In questa nuova ottica è stato costituito dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) un gruppo di lavoro, coordinato dall'ENEA, con l'incarico di effettuare uno studio tecnico normativo per definire una coscienza ed una posizione di settore chiare e comune tra tutti gli operatori interessati, in termini di concetti, procedure e competenze, alla luce anche delle esperienze acquisite nel corso di questo decennio in Italia e negli altri paesi europei.

Le complesse tematiche che in seno a questo gruppo di lavoro sono state affrontate comprendono:

- La valutazione delle singole componenti energetiche oggetto della certificazione e dell'ambito di applicazione della normativa in relazione alla destinazione d'uso degli immobili;
- La scelta della metodologia di certificazione che potrebbe essere prescrittiva (lista positiva), previsionale (simulazione dei consumi) o diagnostica;
- L'integrazione delle problematiche energetiche con quelle ambientali per cui si dovranno valutare sia le caratteristiche di rispetto ambientale (in termini di emissione di CO₂) sia i consumi energetici.

I lavori sono stati ultimati alla fine del 2000, con l'invio al CTI STC1 di una relazione finale votata all'unanimità del Gruppo di Lavoro.

A seguito della conclusioni raggiunte da tale gruppo di lavori è stato costituito il Gruppo di Lavoro per lo sviluppo della normativa tecnica che inizierà i lavori nel 2002.

L'ENEA, con il sostegno del Ministero dell'Industria, nell'ambito delle iniziative per creare occupazione ha predisposto e presentato un progetto al Ministero del Lavoro

denominato "Verifica degli impianti termici" che prevedeva l'occupazione di 500 disoccupati.

Il Progetto, presentato nell'ambito del pacchetto Treu per l'occupazione giovanile ed approvato dal Ministero del Lavoro il 18 dicembre 1997, era programmato per 32 Enti Locali dislocati nelle regioni interessate dall'intervento del Governo e in particolare in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Progetto è stato articolato in 4 fasi:

- a) selezione ed avviamento dei lavoratori;
- b) formazione tecnica;
- c) attività operativa: censimento impianti, campagna informativa, verifica degli impianti termici
- d) formazione imprenditoriale.

La prima fase è partita a marzo 1998 con l'affissione dei bandi di reperimento dei disoccupati.

Nel maggio 1999 si sono concluse le attività degli uffici di collocamento con l'individuazione di circa 330 Lavoratori di Pubblica Utilità.

L'ENEA nel febbraio 1999 si è attivata per avviare il progetto presso gli Enti locali. A dicembre 2000 risultano oltre 200 Lavoratori di Pubblica Utilità presso i numerosi Enti locali.

L'ENEA con questo progetto si è impegnata a fornire assistenza alla risoluzione di tutti i problemi applicativi della normativa e quelli logistici e di avviamento del progetto al fine di creare società miste e/o cooperative per l'occupazione stabile dei LPU che hanno partecipato al Progetto.

A dicembre 2001 è stato chiuso il progetto realizzato presso 17 Enti Locali con la creazione di società miste e/o cooperative per eseguire le verifiche degli impianti termici per conto dei suddetti Enti Locali.

Le pubbliche Amministrazioni dove sono stati avviati al lavoro oltre 200 disoccupati sono: Comune di Reggio Calabria, Provincia di Nuoro, Provincia e Comune di Sassari, Provincia di Messina, Comune di Palermo, Provincia di Caltanissetta, Provincia di Agrigento, Provincia di Siracusa, Comune di Frosinone, Comune e Provincia di Viterbo, Comune di Civitavecchia, Comune di San Severo, Comune di Monopoli, Comune di Caserta e Provincia di Matera.

Durante l'intero Progetto sono stati assistiti tutti gli Enti locali con la partecipazione assidua di Tutor ENEA locali appositamente incaricati. Sono stati affrontati e risolti diversi problemi di natura tecnica e gestionale, sono state date consulenze specifiche in tutte le fasi del progetto operativo. In particolare per:

- i corsi di aggiornamento professionale;
- la campagna informativa con la predisposizione di opuscoli, locandine, spot pubblicitari, messaggi televisivi e radiofonici, diffusione di apposito materiale informativo;
- la campagna di sensibilizzazione della popolazione e la predisposizione di uffici informativi e numeri verdi;
- la campagna di verifica degli impianti termici in diverse zone del territorio;
- la predisposizione del censimento degli impianti con la predisposizione di un programma informativo denominato GECO che ha permesso la raccolta di tutti i

- dati necessari per sottoporre a verifica statistica tutti gli impianti installati sul territorio di competenza dell'Amministrazione;
- le riunioni e i seminari con operatori pubblici e privati, rappresentanti dei consumatori e semplici cittadini;
 - i corsi imprenditoriali

Al fine di conferire funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali è stato emanato il D. Lgs. n. 112/98.

In base a questo decreto legislativo le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti Locali.

In particolare per quanto riguarda gli impianti termici, le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione della legge 10/91, del DPR n.412/93 e del DPR n. 551/99, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

In merito l'ENEA ha predisposto una procedura di applicazione del Decreto 412/93 su richiesta della Regione Emilia Romagna.

Al fine di aiutare gli operatori del settore termotecnico nonché le pubbliche amministrazioni, i progettisti e i cittadini per una corretta applicazione delle disposizioni legislative e la normativa tecnica l'ENEA ha pubblicato nel maggio 2001 il volume "Impianti di riscaldamento. Domande e risposte sulla normativa" nel quale sono state raccolte tutte le domande e le risposte date dalle Pubbliche Amministrazioni (e in particolare dal Ministero delle Attività Produttive) e dall'ENEA sulla legge n.10/1991 e n. 46/1990

Per quanto riguarda l'osservatorio sulle disposizioni emanate a livello regionale in materia energetica l'elenco è riportato in Allegato 1.

Il Risparmio energetico negli impianti di riscaldamento

Il D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, "Regolamento di attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10", ha rappresentato una decisa e positiva novità nel quadro normativo del settore.

Con il D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 sono state disposte modifiche al suindicato DPR 412/93 al fine di precisare alcuni elementi di dettaglio ed adeguare alcuni aspetti operativi alle mutate condizioni del parco impianti esistenti sul territorio.

Nel nuovo DPR le modifiche riguardano i seguenti punti:

- Installazione di nuove caldaie unifamiliari negli ambienti abitati
- Controllo tecnico periodico e manutenzione ordinaria degli impianti. Si ribadisce l'obbligo, per il responsabile dell'impianto, di far eseguire regolarmente, da ditte abilitate, le operazioni di controllo e manutenzione prescritte dal fabbricante e/o quelle previste dalla normativa tecnica vigente, precisando le operazioni da compiere, al fine di salvaguardare gli utenti da possibili abusi. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito rapporto, su format predefinito.
- Verifiche periodiche sugli impianti termici da parte degli Enti Locali: Si tratta di un obbligo contenuto già nella legge 10/91 (ed in parte addirittura nella legge 373/76), per il quale il D.P.R. ha individuato modalità di adempimento alternative, almeno per una fase transitoria, basate sull'autocertificazione da parte dei proprietari. Il DPR dispone altresì che entro il 31 dicembre 2000 gli Enti di cui sopra inviino alla Regione competente e per conoscenza al Ministero dell'industria, ora Ministero delle Attività Produttive una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione dovrà essere poi aggiornata con cadenza biennale. Nell'Allegato 2 è riportato l'elenco dei comuni e Province che hanno inviato tale relazione al Ministero delle Attività Produttive.
- Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche da parte degli Enti Locali. In un allegato specifico vengono definiti i requisiti minimi sia dell'organismo che del suo personale, escludendo in particolare possibili contrasti di interesse o comunque influenze economiche sulle risultanze dell'attività di verifica, e precisando alcuni requisiti di competenza del personale incaricato, competenza che deve essere almeno pari a quella di chi può essere abilitato ad installare o comunque operare sugli impianti medesimi.
- Incompatibilità dei ruoli di terzo responsabile dell'impianto, specificamente preposto al risparmio energetico, e fornitore di energia per il medesimo impianto.
- Scarichi "a parete" dei prodotti di combustione. Nel DPR si introduce una ulteriore deroga (valida per edifici storici mai dotati di alcun tipo di impianto) all'obbligo generalizzato, per edifici multipiano e multifamiliari, di scaricare i fumi oltre il colmo del tetto. Tuttavia, sia per gli edifici storici che per i casi di deroga già previsti, si introduce l'obbligo di utilizzare generatori a bassa emissione di CO ed NO_x, analogamente a quanto stabilito da norme svizzere e tedesche.

La metanizzazione del Mezzogiorno

L'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.784.

Inoltre l'articolo 145, comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha destinato al finanziamento del programma altri 450 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Gli obiettivi che il programma si prefigge sono articolati in più esercizi finanziari. Al loro conseguimento concorrono diversi soggetti (CIPE, Ministero dell'Attività Produttive, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comuni del Mezzogiorno, Regione Autonoma della Sardegna, operatori privati).

I fondi destinati al programma sono gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale emette il decreto di concessione dei contributi sulla base di una istruttoria tecnica del Ministero delle Attività Produttive.

In attuazione delle leggi sopracitate il CIPE con delibere del 30 giugno 1999 e dell'8.3.2001, ha stabilito le nuove procedure per la concessione dei contributi provvedendo alla seguente ripartizione dei fondi:

- a) 30 miliardi di lire agli interventi già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989 –1993, ma non completati entro il 31 dicembre 1996 (data di scadenza dei contributi a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);
- b) 25 miliardi di lire alla Regione Sicilia per gli interventi di metanizzazione ricadenti nel P.O.P. Sicilia 1994 – 1999;
- c) 1.145 miliardi di lire al finanziamento delle nuove reti comunali di distribuzione del gas metano, con priorità per i comuni appartenenti al cosiddetto Triennio operativo (695 miliardi di lire a valere sulla legge 266/ 97 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sulla legge 388/2000;
- d) 100 miliardi di lire al finanziamento degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche;
- e) 150 miliardi all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, di cui all'intesa Istituzionale di Programma, stipulata tra il Governo e la Regione Sardegna, ed allo specifico accordo quadro del 21 aprile 1999.

I provvedimenti legislativi e regolamentari soprarichiamati hanno reso possibile sia il completamento delle reti di distribuzione del gas metano da parte dei comuni già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1989-1993, sia il finanziamento dei progetti di metanizzazione dei comuni inseriti nel P.O.P. Sicilia 1994 - 1999.

Per la realizzazione di nuove reti di distribuzione del gas metano hanno presentato domanda di contributo, entro il termine di scadenza fissato al 30 giugno 2001 dall'art. 145, comma 23 della legge 388 citata, n. 757 comuni.

Alla data del 31.12.2001 sono state evase n.370 domande di contributo per un investimento di circa 1347 miliardi di lire, di cui circa 703 miliardi di lire a carico dello Stato.

Entro i primi mesi dell'anno 2002 si prevede di impegnare i residui fondi disponibili per l'anno 2001 destinati alle reti comunali (circa 142 miliardi di lire).

Si osserva inoltre che la restante somma di 150 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui all'art 145, comma 21 della legge 388/2000, non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste di finanziamento.

Infatti, da una stima aggiornata, tenuto conto degli investimenti programmati dai comuni aventi diritto alle agevolazioni finanziarie nonché della percentuale di contribuzione a carico dello Stato, è emersa la necessità di un nuovo stanziamento di circa 300 miliardi di lire, ad integrazione di quello già contemplato dalla legge 388 citata.

A questo fine la Legge 449 del 28.12.2001 (Finanziaria 2002), nel confermare gli stanziamenti già previsti dalla legge 388/2000 per gli anni 2002 e 2003, ha destinato al programma altri 100 miliardi di lire (51,646 milioni di Euro). Tale somma sarà disponibile nel 2004.

Nessuna richiesta di contributo è stata finora avanzata per gli adduttori secondari, anche a motivo degli alti costi di realizzazione a fronte di una ridotta percentuale di contribuzione statale (40% del costo dell'opera) e di una contenuta domanda di gas metano per usi civili ed industriali nell'area del Mezzogiorno. Lo scarso interesse da parte di operatori privati per un ampliamento della rete di metanodotti nel Sud d'Italia rende peraltro più oneroso, per alcuni comuni, fare gli investimenti programmati dovendo gli stessi sostenere maggiori oneri di allaccio alla rete esistente.

Per quanto concerne il programma di metanizzazione della Sardegna, si osserva che esso è regolamentato dallo specifico "accordo di programma quadro", stipulato tra il Governo e la Regione in data 21 aprile 1999.

All'attuazione del suddetto accordo è preposto un Comitato istituzionale di gestione (composto da tre rappresentanti del Governo e da tre rappresentanti della Giunta Regionale della Sardegna), coadiuvato da un comitato paritetico d'attuazione, così come previsto dagli artt. 9 e 10 dell'Intesa Istituzionale di Programma.

Le direttrici principali secondo le quali l'accordo viene attuato sono essenzialmente due:

1. Analisi, progettazione e realizzazione del sistema di adduzione del metano all'isola;
2. Progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas metano nei comuni isolani.

Per la copertura finanziaria è stata assegnata, a titolo di dotazione iniziale, la cifra di lire 250 miliardi a valere per 150 miliardi sulla legge 266/97 e per lire 100 miliardi sulla legge 402/94.

Il punto 1 dell'accordo impegna direttamente la regione Sardegna, in qualità di soggetto attuatore e responsabile della predisposizione di tutti gli atti propedeutici, all'indizione di una gara internazionale usando la tecnica del "projet financing" integrato con risorse pubbliche.

Sono tuttora all'esame della suddetta regione e del Comitato di Gestione, le possibili alternative tecniche per la progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di metano all'isola.

Al riguardo questo Ministero ha supportato la scelta di un nuovo grande metanodotto di approvvigionamento dall'Algeria che, attraverso la Sardegna, giunga in Italia (Toscana) e in Francia. Si tratta di un'opera sulla quale hanno espresso forte interesse sia l'Algeria che la Francia. In funzione dell'incentivazione messa a disposizione dalla Regione, dallo Stato, dalla Francia e dall'U.E., potrebbero essere interessati all'opera numerosi operatori nazionali ed internazionali.

Per quanto concerne il punto 2, si precisa che i Comuni di Cagliari, Sassari ed Oristano sono già stati finanziati ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997, nell'ambito del Q.C.S. 1994-1999, e che i lavori di costruzione delle reti di distribuzione del gas metano sono stati di recente ultimati.

Restano da finanziare il 2° lotto di Sassari e il comune di Nuoro. Quest'ultimo comune ha presentato il progetto di costruzione della rete interna nel mese di agosto 2001.

Dette reti saranno esercite temporaneamente con una miscela di aria e propano e consentiranno agli utenti in tal modo serviti di usufruire dei vantaggi di un sistema energetico a rete, che potrà essere convertito all'uso del metano quando disponibile.

In attuazione dell'accordo quadro del 21 aprile 1999 (art. 1, punto 3), la Regione Sardegna ha avviato le procedure per la individuazione dei nuovi comuni da metanizzare e per la concessione dei contributi. Le determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti ed alla ammissibilità degli stessi alle agevolazioni finanziarie saranno assunte direttamente dalla regione.